

***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

Unità Organizzativa Formazione

Avviso pubblico, a valere sul Programma Regionale FSE+2021/2027, per il finanziamento di percorsi formativi integrativi del curriculum scolastico, da avviarsi nell'anno 2025, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di Istruzione Professionale – indirizzi “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”

AVVISO 25AH

Sommario

<i>Premessa</i>	4
1. <i>Definizioni</i>	6
2. <i>Riferimenti legislativi e amministrativi</i>	7
3. <i>Finalità e interventi finanziabili</i>	12
4. <i>Destinatari</i>	13
5. <i>Risorse disponibili</i>	14
6. <i>Vincoli di progettazione</i>	15
7. <i>Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti</i>	15
8. <i>Partenariati e soggetti attivi</i>	15
9. <i>Regolazione dei rapporti con le istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi</i>	16
10. <i>Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili</i>	17
11. <i>Termini per la presentazione e per la valutazione dei progetti</i>	19
12. <i>Modalità di presentazione dei progetti</i>	20
13. <i>Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento</i>	20
14. <i>Ammissibilità a valutazione</i>	22
15. <i>Valutazione dei progetti</i>	23
16. <i>Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione</i>	25
17. <i>Adempimenti gestionali</i>	26
18. <i>Informazione e pubblicità</i>	27
19. <i>Modalità di erogazione del contributo</i>	28
20. <i>Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste</i>	29
A. <i>Riconoscimento ore corso</i>	29
B. <i>Riconoscimento ore di stage</i>	30
C. <i>Riconoscimento UCS ora/allievo</i>	31
D. <i>Riconoscimento ore di formazione aggiuntiva di recupero</i>	32
21. <i>Modifiche dell'Avviso</i>	32
22. <i>Tenuta documentazione</i>	33
23. <i>Revoca del contributo</i>	33
24. <i>Diritti sui prodotti delle attività</i>	34
25. <i>Tutela privacy</i>	34

26. <i>Responsabile del procedimento</i>	34
27. <i>Reclami e denunce</i>	34
28. <i>Rinvio</i>	34
29. <i>Informazioni</i>	34

Premessa

Al fine di valorizzare il curriculum scolastico del percorso quinquennale di Istruzione professionale ad indirizzo “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, la Regione ha promosso, a partire dall’adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 744/2018, l’attivazione di alcuni percorsi formativi che, in parallelo e in integrazione con il curriculum scolastico, permettessero agli studenti di acquisire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS): al fine di favorire una stretta integrazione fra il sistema educativo e le politiche del lavoro e della formazione gli apprendimenti maturati nell’ambito del curriculum scolastico hanno formato oggetto di un processo di riconoscimento di crediti formativi per il percorso di formazione professionale per OSS da cui è scaturita l’articolazione del percorso integrativo oggetto del presente Avviso.

L’Amministrazione regionale intende procedere alla riedizione dell’iniziativa, proponendone la prosecuzione a favore dei giovani frequentanti le classi quarte nell’anno 2025/26, nella consapevolezza della strategicità dell’azione messa in campo sia dal punto di vista delle ricadute occupazionali e del fabbisogno professionale del settore di riferimento sia dal punto di vista della crescita umana e formativa dei destinatari.

Il presente Avviso, inoltre, facendo tesoro delle criticità emerse nel corso dell’attuazione dei precedenti percorsi e proponendo alcuni accorgimenti finalizzati ad una maggiore efficacia dell’intervento, provvede a definire l’intervento da porre in essere, i relativi vincoli di progettazione ed attuazione, identificandone i destinatari e i potenziali beneficiari e definendo disposizioni in merito alla presentazione, valutazione, attuazione e consuntivazione dei progetti.

L’Avviso è cofinanziato con il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 del 19 ottobre 2022 (di seguito PR FSE+ 2021/2027).

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano:

- le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale (di seguito “Direttive regionali”) approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025;
- le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” (di seguito, Direttive FSE) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e s.m.i.: tali Direttive, come specificato dal Sistema di gestione e controllo del (Si.Ge.Co.) PR FSE+, approvato, nella sua versione 02, con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, trovano applicazione anche con riferimento all’attuale

programmazione. L'applicazione delle succitate Direttive FSE al presente Avviso è relativa esclusivamente ai seguenti articoli:

- art. 5 - Sistema informativo Sispreg2014;
- art. 6 - Monitoraggio;
- art. 10 - Principi e requisiti di ammissibilità;
- art. 30 - Norma generale;
- art. 31 - Modalità di trasmissione delle informazioni;
- art. 33, comma 7 - Indicazioni di carattere generale;
- art. 34 - I registri cartacei;
- art. 107 - La domanda di pagamento.

1. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **Allievo valido:** partecipante al percorso formativo che, ai sensi dell'articolo 47 delle Direttive regionali, ha maturato un monte ore di frequenza pari ad almeno il 70% di quanto complessivamente previsto dal percorso stesso. Tali ore sono debitamente documentate da appositi registri ovvero vengono computate anche in caso di mancata partecipazione sulla base delle casistiche indicate al comma 2 del succitato articolo 47. Ai fini del presente Avviso, in aggiunta a tali casistiche, viene considerato valido il partecipante che:
 - a) nel corso della realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso si ritira dal percorso scolastico frequentato;
 - b) è respinto al termine della classe quarta;
 - c) non è ammesso all'esame di Stato per l'ottenimento del Diploma di maturità o non acquisisce il titolo;
 - d) dopo il conseguimento del diploma di maturità si ritira per iscriversi a facoltà universitarie con obbligo di frequenza;
- **Beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo;
- **Destinatario:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per i progetti di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 4;
- **Istituzione scolastica di provenienza:** scuola secondaria di secondo grado all'interno della quale il destinatario svolge la propria attività formativa finalizzata al conseguimento del Diploma di Stato. In questa definizione rientra anche il Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA);
- **Organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione che individua nell'Unità Organizzativa (U.O.) Formazione la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

2. Riferimenti legislativi e amministrativi

Nell'ambito Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza e attuazione del quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente Regolamento (UE) 2018/1046.

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS) e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, Provvedimento del 22 febbraio 2001 (di seguito Accordo Stato/ Regioni del 2001);

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’Accordo 21/181/CR5a/C17 fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 3 novembre 2021;
- l’Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- il “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito

dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”.

Riferimenti regionali

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 14 giugno 2018 recante “Approvazione del profilo professionale, del nuovo standard formativo dell'operatore socio-sanitario (OSS) e del percorso integrativo per il conseguimento, da parte degli allievi del percorso di istruzione professionale a indirizzo “Servizi socio-sanitari”, della qualifica di OSS. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 5107/2003 e 1254/2009.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1765 del 13 dicembre 2019 recante “Approvazione di modificazioni agli allegati 2 e 3 della DGR 744/2018, relativamente allo standard formativo dell'operatore socio-sanitario (OSS) e al percorso di istruzione professionale a indirizzo “Servizi socio-sanitari”;
- le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)” (di seguito, Direttive regionali), approvate dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 con provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019
- il “Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d'Aosta” approvato con la DGR 1420/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021 che approva le Disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro

del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022 recante “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione e la Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. Rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021.”;
- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato in occasione della riunione del 16 dicembre 2022 e da ultimo modificato nel corso della riunione del 4 luglio 2024;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d’Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale”;
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;
- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle

- “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 2805 in data 15 maggio 2023, che approva, in sostituzione di quanto precedentemente approvato con provvedimento dirigenziale n. 942/2022, le “Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze” in attuazione della DGR 404/2023;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 29 luglio 2024 di presa d'atto della modifica del documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ da ultimo in data 4 luglio 2024;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 992 de 26 agosto 2024, recante “Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità. Revoca della DGR 795/2018. Prenotazione di spesa.”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, recante “Approvazione dell'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, di cui alla DGR 738/2023”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 24 marzo 2025, di approvazione della modifica del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, di cui alla DGR n. 1314/2022, in seguito al riesame intermedio previsto dall'articolo 18 del Regolamento UE 2021/1060;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 24 marzo 2025, con cui è stato approvato il secondo calendario del 2025 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, unitamente all'elenco del secondo trimestre 2025, riportante tutte le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021/2027, con il relativo cronoprogramma di spesa tra cui rientra anche l'Avviso allegato alla presente deliberazione;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025 con cui sono state approvate le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 23 giugno 2025 recante “Approvazione dell'Avviso pubblico, a valere sul Programma Regionale FSE+2021/2027, per il finanziamento di percorsi formativi integrativi del curriculum scolastico, da avviarsi nell'anno 2025, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di Istruzione Professionale – indirizzi “Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” – Avviso 25AH. Prenotazione di spesa.”.

3. Finalità, interventi finanziabili e durate

1. L'avviso si colloca all'interno della programmazione del PR FSE+ 2021/2027 con particolare riferimento agli interventi rivolti ai giovani e tesi ad accompagnarli nei percorsi di transizione dalla scuola al lavoro, di cui alla Priorità "Occupazione giovanile" - Obiettivo specifico f) ESO4.6 *Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.*
2. Il presente Avviso è teso al finanziamento di un progetto finalizzato alla realizzazione, ai sensi di quanto disposto dalla soprarichiamata DGR 744/2018, di massimo **due percorsi formativi** che, in integrazione con il curriculum scolastico, permettano agli studenti frequentanti gli indirizzi "Servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"¹ dei percorsi di Istruzione professionale gestiti dalle istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale, di acquisire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS) a seguito del conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore.
3. I percorsi formativi di cui sopra sono rivolti in particolare agli studenti che frequenteranno nell'anno scolastico 2025/26 le classi quarte dei percorsi di istruzione professionale di cui al precedente comma nelle seguenti Istituzioni scolastiche:
 - i. Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex" di Aosta (indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale");
 - ii. Istituzione Scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès (indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale");
 - iii. Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) di Aosta (indirizzo "Servizi socio-sanitari").
4. Il singolo percorso formativo si sviluppa al massimo negli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 e può proseguire anche dopo l'acquisizione del Diploma di Stato da parte dei destinatari, concludendosi con l'effettuazione dell'esame di qualifica in ogni caso entro il 31 dicembre 2027.
5. La durata del percorso è pari al massimo a 350 ore utili a:
 - i. Assolvere a quanto previsto dallo standard formativo dei percorsi integrativi di cui all'allegato 3 della DGR 744/2018 e smi, la cui durata prevede un minimo di 300 e un massimo di 314 ore. Tali ore comprendono anche un tirocinio in struttura ospedaliera o altro servizio sanitario della durata di 140 ore;

¹ Sulla base di quanto previsto dalla DGR 1600/2021, lo standard formativo previsto dalla DGR 744/2018 per gli studenti provenienti dall'indirizzo "Servizi socio-sanitari" viene mantenuto valido anche in presenza della modifica del curriculum scolastico apportato in esito all'applicazione della riforma dell'Istruzione professionale di cui al D.lgs 61/2017 che ha portato all'istituzione del nuovo indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale".

- ii. Arricchire il percorso, a completamento del monte ore massimo dell'intero percorso e fino a un massimo di 50 ore, con attività formative di rafforzamento di tematiche previste nello standard formativo dell'OSS e ricomprese nel curriculum scolastico. Tali ore sono finalizzate a consolidare quanto appreso a scuola, approfondendo argomenti già svolti nei percorsi scolastici ed evidenziandone lo stretto legame con quanto richiesto nel mondo del lavoro da parte dell'OSS.
6. In aggiunta al monte ore di cui sopra, sono inoltre da prevedere ulteriori 230 ore di tirocinio da svolgersi presso struttura residenziale o semiresidenziale, ivi compresi centri diurni e/o in ambito domiciliare e da rivolgere esclusivamente ai partecipanti che, nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) del curriculum scolastico o in attività lavorative coerenti, non abbiano realizzato attività di alternanza o comunque in contesto di lavoro sufficienti ad assicurare la completa coerenza del percorso formativo individuale con lo standard formativo dell'OSS di cui all'allegato n. 2 della DGR 744/2018, pari a complessive 450 ore. Sarà cura del beneficiario verificare quanto effettivamente svolto dal singolo allievo nell'ambito dei PTCO, riconoscere sotto forma di credito le eventuali ulteriori esperienze formative e/o di lavoro svolte ed organizzare di conseguenza le necessarie attività di tirocinio.
7. Il percorso può prevedere l'erogazione di attività di recupero, svolta in forma individuale o di piccolo gruppo per un massimo di 3 persone contemporaneamente (c.d. forma individualizzata), finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, secondo le disposizioni previste al successivo art. 10, paragrafo B.

4. Destinatari

1. Ciascun percorso è destinato a minimo 8 e massimo 20 persone.
2. La proposta progettuale deve considerare quali allievi previsti il numero massimo di allievi destinatari (20 per ciascun percorso). In sede di attuazione è ammesso l'avvio con un numero di allievi inferiori a 20 senza l'applicazione di decurtazioni o sanzioni a carico del beneficiario, ma comunque nel rispetto del limite minimo indicato al comma precedente o successivamente autorizzato dalla SRRAI così come dettagliato nella scheda azione.
3. Possono accedere al percorso giovani italiani e stranieri che risultino iscritti alle classi quarte dell'anno scolastico 2025/26 dei percorsi ad indirizzo "Servizi socio-sanitari" o "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" presenti nell'offerta formativa degli Istituti professionali della Regione nell'anno scolastico di avvio del percorso stesso e che, all'atto dell'iscrizione al percorso integrativo, abbiano un'età inferiore a 35 anni.
4. I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a. frequenza ad un corso di formazione sulla sicurezza specifica per azienda a rischio alto del settore Sanitario e Assistenza Sociale e possesso del relativo attestato;
 - b. frequenza ad attività di alternanza ovvero svolgimento di attività lavorativa coerente a quanto previsto dallo standard formativo di OSS e non già ricompreso nello standard formativo del percorso integrativo di cui trattasi, con particolare

riferimento alle attività di tirocinio in ambito domiciliare o in struttura residenziale o semiresidenziale, per almeno 80 ore.

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti requisiti aggiuntivi utili alla copertura dell'intero standard formativo OSS sono, ai sensi della DGR 744/2018, di competenza delle istituzioni scolastiche di provenienza nell'ambito del segmento formativo posto a loro carico e rappresentano in ogni caso:

- con riferimento alla lettera a., condizione essenziale per lo svolgimento dei tirocini previsti dal percorso integrativo;
- con riferimento alla lettera b., condizione essenziale per l'ammissione all'esame finale.

Nel caso in cui tali requisiti non fossero assolti in fase di selezione al percorso integrativo, sarà cura del beneficiario concordare con l'istituzione scolastica di provenienza dell'allievo le modalità e le tempistiche di svolgimento da parte dell'istituzione scolastica stessa. Il mancato possesso di tali requisiti rappresenta motivo di decadenza dal percorso e/o di non ammissione all'esame finale.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere conservata agli atti da parte del beneficiario.

5. In relazione al fatto che il finanziamento di cui al presente Avviso non si configura come aiuto di Stato, non possono accedere alle iniziative formative di cui trattasi studenti che, all'atto dell'avvio del percorso di riferimento, risultino contemporaneamente occupati presso soggetti pubblici o imprese private con mansioni coerenti con il profilo di OSS.
6. L'adesione sarà volontaria, previo superamento di una selezione motivazionale.

5. Risorse disponibili

1. L'importo destinato al presente Avviso è 154.000,00 euro.
2. Le risorse stanziare per il finanziamento del progetto approvato a valere sul presente Avviso sono assegnate al progetto risultato idoneo e finanziabile con il punteggio maggiore.
3. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.
4. L'importo di cui al comma 1 non ricomprende le risorse utili al finanziamento delle spese connesse all'organizzazione e gestione degli esami finali per il conseguimento del titolo in esito: per tali spese la SRRAI approva uno specifico contributo, pari al massimo a euro 4.000,00 per ciascuna commissione di certificazione, che è riconosciuto a costi reali ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e sulla base di quanto disciplinato dalle Direttive regionali in merito alle modalità di rendicontazione delle spese. Detto importo non deve quindi essere considerato ai fini della presentazione della proposta progettuale e delle successive operazioni gestionali e rendicontuali.

6. Vincoli di progettazione

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alla scheda azione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, e al successivo art. 18 “Adempimenti gestionali”.

7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

1. Possono presentare progetti a valere sul presente Avviso gli organismi di formazione accreditati ai sensi della DGR 1420/2020 nella macro-categoria Orientamento e formazione professionale.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali stabilita dal presente Avviso, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento. Il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.
3. È consentita la presentazione di un solo progetto per ciascun soggetto proponente; in caso contrario, è considerata ammissibile l'ultima istanza presentata.

8. Partenariati e soggetti attivi

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di partenariati attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti dall'articolo 2 delle Direttive regionali, fatta in ogni caso salva la necessità che la costituzione del partenariato avvenga almeno attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata autenticata.
2. In caso di partenariati è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento, ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 7 comma 2.
3. Il soggetto capofila del partenariato deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.

4. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di fornitori di servizi caratteristici, secondo quanto previsto al capo VIII delle Direttive regionali e a quanto specificatamente previsto in relazione alla modalità dell'impresa formativa.
5. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. Regolazione dei rapporti con le istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi

1. Al fine di promuovere l'instaurazione di un corretto rapporto di collaborazione tra l'organismo di formazione responsabile del percorso formativo integrativo e le Istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi, nell'interesse precipuo di assicurare il regolare svolgimento delle attività e di facilitare quindi il successo formativo dei partecipanti, il beneficiario è tenuto, entro l'avvio dell'attività formativa connessa al progetto, a sottoscrivere con le istituzioni scolastiche apposita convenzione di collaborazione nella quale sono declinate a titolo esemplificativo:
 - i. cronoprogramma dei percorsi (modifiche alla stessa potranno essere apportate dal beneficiario previo assenso di tutte le parti coinvolte);
 - ii. modalità di relazione e di comunicazione;
 - iii. impegni delle istituzioni scolastiche in ordine alle curvature dei contenuti da affrontare all'interno del curriculum al fine di facilitare lo svolgimento del percorso integrativo;
 - iv. impegni delle istituzioni scolastiche in merito all'organizzazione e gestione di eventuali attività connesse ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) coerenti con lo standard formativo OSS e ancora da porre in essere a favore degli allievi inseriti nel percorso integrativo.
2. Il beneficiario deve in ogni caso prevedere e concordare con le Istituzioni scolastiche di provenienza:
 - a. la realizzazione, entro il 30 aprile di ogni anno solare interessato dal progetto, di 1 incontro di monitoraggio dell'andamento dei percorsi, a cui prenderanno parte anche i referenti istituzionali dell'iniziativa rappresentati dalla Sovrintendenza agli studi, dal Dipartimento Politiche sociali e dal Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti il verbale degli incontri svolti. La mancata realizzazione degli incontri annuali comporta, a seguito del mancato rispetto di diffida ad adempiere promossa dalla SRRAI, l'applicazione della decurtazione di cui al successivo articolo 20 comma 4;

- b. la partecipazione all'esame finale di qualifica di un docente in servizio presso una delle Istituzioni scolastiche aderenti in qualità di commissario interno per l'area educativo-relazionale.
3. La convenzione definitiva e sottoscritta dalle parti interessate deve essere trasmessa via PEC alla SRRAI, se non già consegnata unitamente al deposito della proposta progettuale.

10. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per il progetto include:
 - a. il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore del percorso, così come definito dal beneficiario nella proposta progettuale, calcolato applicando l'opzione di semplificazione dei costi di cui al successivo comma 2 paragrafo a.;
 - b. il costo delle attività individuali/individualizzate di recupero finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, nelle modalità specificate al successivo comma 2 paragrafo b.
2. I costi di cui al comma precedente sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022.

a. Costo complessivo del percorso

- a.1. La sovvenzione relativa alla **realizzazione delle attività rientranti nel monte ore del percorso** (ore corso², anche svolte in modalità sincrona a distanza³, e attività di stage) è calcolata tramite l'applicazione delle unità di costo standard riportate nella tabella sottostante le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa erogata (teoria, laboratorio, stage,...), prevedono:
 - a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, in caso di attività di aula/laboratori, o dal tutor, in caso di attività di stage, con importi diversificati a seconda della figura e del livello di esperienza pregressa e dell'attività svolta;
 - b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo

² Sono considerate "ore corso" tutte le ore di attività teorica e pratica, ad esclusione delle ore di stage, così come definite all'articolo 4 comma 5 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo: sono quindi da computare tanto le attività teoriche e di laboratorio rientranti nel monte ore previsto dallo standard di cui alla DGR 744/2018 (cfr. art. 3 comma 5 lettera i. dell'Avviso) quanto le ore di rafforzamento (cfr. art. 3 comma 5 lettera ii. dell'Avviso).

³ Vedasi a tal proposito quanto indicato al successivo articolo 17 comma 10.

sulla base degli importi di cui alla sottoriportata tabella:

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta ⁴	153,60 €	0,84 €
B.2.24 Docenza ⁵	122,90 €	Voce analitica
B. 2.25 Tutoraggio/stage	76,80 €	B.2.26 Ora/allievo

La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal percorso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti.

- a.2. Pur rimandando al successivo articolo 20 comma 5 paragrafi A, B e C per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo, si sottolinea che il rapporto tra il numero di "UCS docenza esperta" e quello di "UCS docenza" previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente deve essere rispettato anche in fase di consuntivazione dei corsi.

b. Costo delle attività individuali di recupero

b.1. È ammessa l'erogazione di **attività di recupero** (successivamente alla data di avvio del percorso di riferimento) da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo) destinate ad allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi.

b.2. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del singolo percorso e:

- i. ai fini del computo delle presenze volto a definire l'ammissione all'esame e al fine di incrementare la percentuale utile all'ammissione all'esame finale per non più del 10% delle ore minime previste per l'ammissione stessa, possono essere conteggiate esclusivamente nel caso in cui l'allievo debba recuperare attività formative non svolte in ragione di:
 - assenze prolungate alle attività scolastiche e/o formative della durata minima di 10 giorni continuativi dovute a motivi di salute debitamente

⁴ Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza di docenza ovvero almeno 5 anni di esperienza professionale ovvero in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali.

⁵ Il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere specifica esperienza e/o formazione relativa alla materia di insegnamento.

giustificati. Qualora l'assenza sia svolta in periodi di frequenza scolastica, il beneficiario deve acquisire dall'Istituzione scolastica di riferimento apposita dichiarazione di conferma del periodo di assenza maturato; mentre in caso di assenze in periodi in cui è prevista la sola frequenza al percorso integrativo (es. periodi di stage), il beneficiario deve richiedere all'allievo di produrre documentazione giustificativa;

- assenze attestate in casi eccezionali debitamente autorizzati e derivanti dalla sovrapposizione di attività scolastiche con quelle del percorso integrativo;

ii. ai fini del computo delle presenze per definire la validità dell'allievo, non possono essere considerate.

b.3. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.

b.4. Per le attività di cui al presente paragrafo, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:

- i. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario;
- ii. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
- iii. sono remunerate al massimo 100 ore di formazione per ciascun percorso.

b.5. Per quanto riguarda il vincolo di cui alla lettera iii. del precedente comma, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori. Tali ore aggiunte non remunerate possono in ogni caso essere considerate ai fini del computo della frequenza necessaria per l'accesso all'esame ai sensi di quanto indicato al precedente punto b.2 lettera i..

3. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo, si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 20.

11. Termini per la presentazione e per la valutazione dei progetti

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli articoli 13 e 14 potrà avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta alle ore 12:00 del giorno **29 luglio 2025**.

2. La valutazione dei progetti sarà avviata da parte del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 155, successivamente alla scadenza sopra citata e si concluderà entro il termine massimo di 30 giorni.

12. Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG”), previa procedura di “accounting” al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario, dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da **partenariati** è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. per partenariati già costituiti: documento comprovante la costituzione del partenariato⁶.
 - b. per partenariati non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall'articolo 8 comma 3 dell'Avviso.
3. Le attività di recupero, di cui al precedente articolo 10 paragrafo b., da considerarsi aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo previsto devono essere inserite nei quadri del formulario esclusivamente nel campo “Elementi qualificanti l'organizzazione didattica” (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui all'articolo 12, il beneficiario deve inviare, sempre attraverso SISPREG, la “Richiesta di finanziamento”, con la sottoscrizione della quale si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali relativamente allo stesso intervento.
2. La “Richiesta di finanziamento” deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del beneficiario ovvero del soggetto capofila del partenariato;
 - pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;

⁶ Il documento attestante la costituzione del partenariato può assumere diverse forme in relazione alle modalità concrete di attuazione del partenariato stesso in funzione ad esempio della tipologia e del vincolo giuridico fra i soggetti partner: come previsto al precedente articolo 8 viene in ogni caso richiesta almeno sottoscrizione da parte dei partner di una scrittura privata autenticata.

- rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €). Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente indica sulla domanda il Codice Univoco del Versamento (IUV) riportato nella ricevuta di pagamento PagoPa effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>. In caso di esenzione la richiesta di finanziamento deve essere accompagnata da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il motivo dell'esenzione.
3. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative laboratoriali, dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo di formazione contenente indicazioni della localizzazione e delle caratteristiche dei laboratori didattici, comprese le attrezzature/strumentazioni disponibili, con precisazioni rispetto allo stato di accreditamento del medesimo: ciascun laboratorio, situato sul territorio regionale, deve avere una superficie netta pari almeno a 18 mq, in modo tale da poter accogliere, nel rispetto di quanto previsto dal Testo unico dell'accREDITamento, almeno 10 persone. Qualora il locale non sia accreditato è necessario attestarne la disponibilità per tutta la durata del progetto ed è possibile integrare la dichiarazione con materiale grafico e fotografico;
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, salvo il caso in cui l'organismo di formazione rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di progetto presentato in partenariato le dichiarazioni devono essere presentate per tutti i membri del partenariato;
 - c. in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati, anche eventualmente facenti parte di un partenariato:
 - i. dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione in fase di accREDITamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'articolo 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione va resa utilizzando il modello di cui all'*allegato n. 2 alla richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*);

- d. in caso di progetti per i quali sia prevista in fase di deposito l'acquisizione di servizi caratteristici ai sensi dell'articolo 55 delle Direttive regionali:
- i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, relativamente a ciascuna società fornitrice, salvo il caso in cui la società rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante del fornitore di servizi caratteristici e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*);
- e. ogni altra documentazione utile alla valutazione dell'istanza.
4. Tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma precedente devono essere firmate digitalmente ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
5. Le dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. Ammissibilità a valutazione

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 15.
2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - sono pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente Avviso;
 - sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'Avviso, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 13;
 - sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - rispettano le modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 12.
3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 19/2007 e ss.mm.ii., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e

dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni lavorativi, pena l'inammissibilità del progetto.

4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

15. Valutazione dei progetti

1. Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.
2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 - i. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente Avviso e dalla scheda azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente articolo 14. L'eventuale non conformità a tali aspetti comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento;
 - ii. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
 - iii. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - iv. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 10 e nella scheda azione di riferimento.
3. Con riferimento alle lettere ii. e iii. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:

I. COERENZA ESTERNA (fino a 35 punti)

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 25 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 5 punti)
- definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano (fino a 5 punti)
- identificazione delle attività di promozione/reclutamento che il beneficiario intende svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche di riferimento (fino a 5 punti)
- prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 5 punti)

- connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 5 punti)

b) coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)

- coerenza con il quadro programmatico e normativo (fino a 5 punti)
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione (fino a 5 punti)

II. COERENZA INTERNA (fino a 65 punti)

a) qualità progettuale (fino a 50 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 5 punti)
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 5 punti)
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 5 punti)
- adeguatezza delle risorse umane che si intendono coinvolgere (fino a 5 punti)
- chiarezza e adeguatezza delle modalità di relazione con le istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi (fino a 10 punti)
- qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili (fino a 10 punti)
- disegno progettuale complessivo (fino a 10 punti)

b) significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alle schede azione) (fino a 15 punti)

- impatti sull'ambiente e sostenibilità (fino a 5 punti)
- parità tra uomini e donne (fino a 5 punti)
- misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (fino a 5 punti)

4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. È prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale esclusivamente nella misura in cui le stesse non comportino o rappresentino modifiche sostanziali alla proposta progettuale stessa.
5. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.
6. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica i punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
7. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera iv., in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.

8. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 5 comma 4 in merito alle spese destinate per l'organizzazione e la gestione delle procedure di esame di qualifica.

16. Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui all'articolo precedente, identificando il progetto ritenuto idoneo e finanziabile e dando atto degli eventuali altri progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili, con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - a. verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non si potrà procedere all'assegnazione e si procederà allo scorrimento dell'eventuale graduatoria. Qualora il beneficiario si configuri come una forma di partenariato tra diversi soggetti la verifica viene effettuata per ciascun soggetto coinvolto;
 - b. verifica la regolarità contributiva degli eventuali fornitori di servizi caratteristici tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare l'affidamento non può essere autorizzato;
 - c. acquisisce, relativamente al beneficiario ed eventualmente alle imprese già identificate quali fornitori di servizi caratteristici ai sensi dell'articolo 55 delle Direttive regionali, l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione che deve essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'articolo 35 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISREG, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento;
 - b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal dirigente responsabile di cui al successivo articolo 26 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 38/2025.
4. Nel caso di operazioni assegnate a partenariati non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del partenariato deve essere anch'essa inoltrata unitamente all'atto di adesione.
5. L'avvio delle attività formative può avvenire solo a seguito dell'inoltro dell'atto di adesione alla SRRAI e deve essere attestato nei termini previsti dall'articolo 38 comma 2 delle Direttive regionali, mentre la conclusione del progetto deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2027, attestando entro tale data la realizzazione dell'ultimo esame di qualifica previsto.

17. Adempimenti gestionali

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso, compreso quanto indicato nella relativa scheda azione, e dalle Direttive regionali.
2. Il beneficiario è tenuto a conoscere e applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'articolo 2 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.
3. Il beneficiario è tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di:
 - a. raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679;
 - b. tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
4. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG non appena disponibile la procedura.
5. Riguardo agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, il beneficiario ha altresì l'obbligo di alimentare il sistema informativo SISPREG, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
6. Il beneficiario deve curare la realizzazione delle attività di selezione e verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al percorso.
7. Il beneficiario deve assicurare che i partecipanti alle iniziative compilino la scheda cartacea di iscrizione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, provvedendo poi al caricamento dei relativi dati all'interno del sistema informativo SISPREG prima dell'avvio delle attività formative.
8. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso, nella scheda azione e a quanto previsto nel progetto approvato.
9. Le attività formative si svolgono presso sedi accreditate o temporanee del beneficiario. Il beneficiario non può in ogni caso utilizzare le sedi delle istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi.
10. Come meglio specificato e disciplinato nella scheda azione, possono essere previste attività di formazione a distanza (FAD), da erogare in modalità sincrona e da svolgere nel rispetto di quanto indicato all'articolo 11 delle Direttive regionali e di quanto ulteriormente specificato nei vincoli di attuazione della scheda azione.
11. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del

progetto da realizzare le azioni di recupero, di cui al precedente articolo 10 comma 2 paragrafo b., che risultano essere facoltative.

12. In osservanza a quanto previsto all'art. 12. "Esame finale e rilascio dell'attestato" dell'Accordo Stato Regioni del 2001, per essere ammessi all'esame finale di qualifica gli allievi non possono superare il tetto massimo di assenze pari al 10% delle ore complessive. In considerazione della peculiarità dell'azione oggetto del presente Avviso, il calcolo di tale percentuale deve essere effettuato considerando i seguenti elementi:

- a. la percentuale è da calcolarsi su un monte ore complessivo di 1.000, come previsto dallo standard complessivo per la formazione della figura dell'OSS;
- b. il monte ore di cui alla precedente lettera a. risulta composto da:
 - i. la quota di formazione posta in capo alle istituzioni scolastiche di provenienza, riconosciuta come credito a priori, così come indicato dalle specifiche disposizioni di cui alla DGR 744/2018 inerenti all'articolazione dei percorsi integrativi;
 - ii. la quota di formazione prevista dal percorso integrativo, comprensiva delle ore dell'ulteriore esperienza di stage di cui all'art. 3 comma 6 del presente Avviso, ma al netto del monte ore aggiuntivo previsto all'art. 3 comma 5 lettera ii.;
- c. il segmento formativo di cui alla lettera b.i., in quanto credito a priori, concorre a costituire il monte ore di frequenza, così come previsto dalle Disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale di cui alla DGR 1175/2022 e dall'art. 18 comma 5 delle Direttive regionali, e viene pertanto considerato come frequentato al 100%.
- d. per quanto attiene invece il segmento formativo di cui alla lettera b.ii., la percentuale di frequenza deve essere calcolata sulla base delle effettive attività frequentate dal singolo allievo.

13. L'organizzazione degli esami di qualifica deve rispettare quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di certificazione delle competenze in esito a percorsi formali di formazione professionale, rappresentate alla data di emanazione del presente Avviso dalle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 404/2023 e al Provvedimento dirigenziale n. 2805/2023.

18. Informazione e pubblicità

1. I soggetti beneficiari devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi, a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti

(compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale tematico “Europa”:

- a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 “Coesione Italia” (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
- b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase “Finanziato dall'Unione europea”;
- c. Emblema della Repubblica italiana;
- d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.

19. Modalità di erogazione del contributo

1. È facoltà del beneficiario, ai sensi dell'articolo 58 delle Direttive regionali, richiedere, in corso d'opera, l'erogazione di acconti. La richiesta di acconto viene trasmessa mediante l'apposita sezione di SISREG, corredata da apposita polizza fidejussoria sottoscritta digitalmente (ovvero sua scansione qualora sottoscritta a mano), della quale sono riportate, in specifici campi, le informazioni generali.
2. È prevista l'erogazione di acconti secondo il seguente schema:
 - a) un primo acconto, a titolo di anticipo, pari al massimo al 40% del contributo approvato ed in ogni caso non superiore all'importo di 58.000,00 euro, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione;
 - b) un secondo acconto, pari ad un ulteriore massimo 40% del valore complessivo dell'operazione ed in ogni caso non superiore all'importo di 58.000,00 euro, ad avvenuta consegna, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione attestante la realizzazione delle attività per un importo corrispondente di UCS remunerabili non inferiore al precedente acconto. La dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
3. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, a saldo, secondo le modalità di cui all' articolo 58 delle Direttive regionali.
4. L'erogazione del saldo è prevista a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza del Controllore di I livello effettuati sulla base della rendicontazione finale presentata dal beneficiario ai sensi dell'articolo 59 delle Direttive regionali.
5. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti alla normativa antimafia e la regolarità contributiva del beneficiario, attivando, in caso di inadempienza contributiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8 bis della Legge 98/2013.
6. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 5 comma 4 del presente avviso, esulando dal contributo a carico del PR FSE+, non concorre alla definizione degli importi da prendere in

considerazione per le relative erogazioni così come definite ai commi 2 e 4 del presente articolo.

20. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste

1. Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni riportate nel presente Avviso e nell'allegata scheda azione.
2. Con riferimento alla fattispecie n. 1 indicata nella scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali, non è prevista alcuna decurtazione specifica anche in relazione al fatto che la realizzazione di un volume di attività inferiore a quanto previsto può essere originato da:
 - Erogazione di un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste, che comporta, qualora la riduzione del monte ore sia autorizzata, un riconoscimento minore rispetto a quanto inizialmente previsto, ovvero, qualora non autorizzata, la revoca del contributo ai sensi di quanto indicato al successivo articolo 23;
 - Frequenza del percorso da parte di un numero di allievi inferiori a quelli previsti anche in relazione ad assenze e/o ritiri, che comporta per il beneficiario un mancato riconoscimento di UCS h/allievo rispetto alla sovvenzione prevista e dunque una sua penalizzazione.
3. Laddove il computo delle ore attestate e/o riconosciute per ciascuna tipologia di UCS dia un risultato non riconducibile ad ore piene, per le frazioni di ore l'UCS relativa deve essere riparametrata ai minuti effettivamente attestati/riconosciuti.
4. La mancata organizzazione degli incontri di monitoraggio di cui al precedente articolo 9 comma 2 lettera a), anche a seguito del mancato rispetto di diffida ad adempiere promossa dalla SRRAI, comporta, per ogni incontro non organizzato, una decurtazione pari allo 0,05% del contributo spettante come determinato dagli organi preposti al controllo dell'ammissibilità della spesa.
5. Con riferimento alle singole tipologie di UCS, il riconoscimento è disciplinato da quanto indicato nei seguenti paragrafi A. a D..

A. Riconoscimento ore corso

- a.1. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di "ore corso" effettivamente svolte per l'UCS di riferimento (voci B.2.23 o B.2.24), fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 60, delle Direttive

regionali ed in particolare ai numeri 3, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 della scheda di sintesi, e di quanto previsto al successivo comma.

- a.2. Le UCS relative alle “ore corso” possono essere riconosciute esclusivamente se, a seguito della verifica del curriculum vitae, il personale docente rispetta i requisiti previsti per l’incarico e la collocazione nell’UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

i	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali	<p>Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee</p> <p>(Il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle UCS ora/allievo corrispondenti)</p>
ii	Rendicontazione sulla voce “UCS B.2.23 Docenza esperta” di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti	<p>Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS B.2.24 Docenza” fino a concorrenza dell’importo approvato</p> <p>(Questa decurtazione non influisce sul riconoscimento delle UCS ora/allievo corrispondenti)</p> <p>NB: quanto sopra indicato è applicabile esclusivamente nel caso in cui sia da escludere quanto previsto al successivo punto a.3</p>

- a.3. Nel caso in cui si rilevi a consuntivo la presenza di un numero di ore assegnate a “docenti esperti” inferiore a quanto previsto a preventivo o a seguito di specifica variazione autorizzata, anche in relazione all’errata identificazione del soggetto incaricato della docenza come docente esperto, e alla conseguente presenza di un numero superiore di UCS di cui alla voce “B.2.24 Docenza”, in coerenza con quanto indicato alla decurtazione n. 12 di cui all’articolo 60 delle Direttive regionali, si procede al non riconoscimento delle UCS esposte in eccedenza, anche relativamente alle UCS ora/allievo.

B. Riconoscimento ore di stage

- b.1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante a valere sulla voce B.2.25 Tutoraggio/stage è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
- i. sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore previsto di stage, considerando sia lo stage obbligatorio previsto dallo standard

- formativo di cui alla DGR 744/2018 che lo stage aggiuntivo di cui all'articolo 3 comma 6 del presente Avviso laddove svolto per almeno uno degli allievi del percorso;
- ii. le attività di tutoraggio devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi,
 - iii. tutte le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 devono essere svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali oppure in attività di back office (ovvero in assenza dell'allievo o dei referenti aziendali per attività organizzative legate alle attività di stage). La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate. Tutte le attività di tutoraggio devono essere registrate su registri obbligatori vidimati.
- b.2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3 (con esclusivo riferimento alle attività esplicitamente riferite allo stage di un allievo privo dei requisiti di partecipazione), 6, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

C. Riconoscimento UCS ora/allievo

- c.1. Il riconoscimento dell'UCS *ora/allievo* di cui alla voce B.2.26 viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce stessa e sulla base di quanto specificato nei successivi punti del presente paragrafo, sulla base delle ore fruite da ciascun allievo valido nell'ambito del monte ore remunerato con le UCS di cui alle voci "B.2.23 UCS docenza esperta", "B.2.24 UCS docenza" e "B.2.25 UCS Tutoraggio/stage": non sono quindi da ricomprendere le ore dedicate alle attività di recupero e le ore di impegno per lo svolgimento dell'esame finale.
- c.2. Gli allievi uditori non possono essere conteggiati quali allievi validi a meno che non siano subentrati ad un titolare ritirato: in questo caso è conteggiato esclusivamente l'uditore subentrato e la sua relativa frequenza.
- c.3. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS *ora/allievo* deve avvenire, in analogia con quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a) del presente Avviso, con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento alle "ore corso" di cui al precedente paragrafo A.
n. partecipanti presenti in ciascuna ora considerata x 0,84 €

b) con riferimento alle “ore di stage” di cui al precedente paragrafo B.

n. ore di stage effettuate da ciascun partecipante x 0,84€

- c.4. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, in relazione alle “ore corso” corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo A. punto a.2 lettera i della tabella e punto a.3, non sia stata riconosciuta né l’UCS Docenza né l’UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell’importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario e si procede al riconoscimento dell’UCS Docenza in sostituzione dell’UCS Docenza esperta, ai sensi di quanto indicato nel presente articolo al precedente paragrafo A. punto a.2 lettere ii della tabella.
- c.5. Relativamente alle UCS ora/allievo sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 9, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all’articolo 60 delle Direttive regionali.

D. Riconoscimento ore di formazione aggiuntiva di recupero

Il riconoscimento dell’UCS relativa alle attività di recupero di cui alla voce B.2.28 avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento. L’erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell’ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all’art. 10 paragrafo b. del presente avviso e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al paragrafo A. *Riconoscimento ore corso* del presente articolo.

21. Modifiche dell’Avviso

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell’Avviso stesso all’interno del quadro strategico delineato nel PR FSE+.
2. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario Responsabile dell’Unità Organizzativa Formazione, d’intesa con l’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta all’interno dell’apposita sezione “Archivio provvedimenti funzionari con PPR”; le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate all’Avviso all’interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it).

22. Tenuta documentazione

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'articolo 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

23. Revoca del contributo

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della Struttura competente;
 - b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni. In caso di mancata attivazione di una sola delle due classi eventualmente previste in progetti a più indirizzi, la revoca parziale consiste nella diminuzione dell'importo finanziato;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. esito negativo del procedimento di accreditamento (applicabile solo nel caso di soggetto proponente non accreditato al momento del deposito della richiesta di finanziamento);
 - e. revoca dell'accreditamento;
 - f. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del d.lgs. 159/2011;
 - g. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - h. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'articolo 16 dell'Avviso;
 - i. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle relative schede azione;
 - j. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI e fatto salvo quanto indicato al precedente punto b.
2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

24. Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

25. Tutela privacy

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione–Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.

26. Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

27. Reclami e denunce

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il “*Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione*”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

28. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale di cui alla DGR 507/2025 e alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)” approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 e smi, con esclusivo riferimento agli articoli nn. 5, 6, 10, 30, 31, 33 comma 7, 34 e 107.

29. Informazioni

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".

2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla SRRAI, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".
3. Lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione, canali tematici Europa e Lavoro viene identificato quale ordinaria modalità di comunicazione con i beneficiari delle interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso tanto in fase di presentazione delle proposte progettuali quanto in fase gestionale.

Programma: Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+)
Codice: FSE.44406.25AH.0
Struttura Responsabile: FSE-DIP Politiche del lavoro e della formazione (FORMAZIONE)
Referente: DI VITO MICHELA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione FSE e gest. prog. cof. istruzione
Referente Autorità di gestione: ZEFILIPPO ALFREDO
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FSE+)			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FSE+)			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Autorità di Gestione	RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione			
Assistenza tecnica per controlli	BDO ITALIA (in RTI)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy	Obiettivo di policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
Priorità	4. OCCUPAZIONE GIOVANILE
Obiettivo specifico	ESO4.6 f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
Denominazione Azione:	Percorsi integrativi OSS SCUOLA 2025
Sintesi Azione:	Percorsi formativi integrativi al curriculum scolastico finalizzati all'acquisizione della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli studenti frequentanti nell'anno scolastico 2025/26 le classi quarte degli indirizzi "Servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" dei percorsi di Istruzione professionale gestiti dalle istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale.
Costo complessivo previsto:	154.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2025	23.200,00	24.360,00	10.440,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2026	23.200,00	24.360,00	10.440,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2028	15.200,00	15.960,00	6.840,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Totale	61.600,00	64.680,00	27.720,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale settoriale e principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'azione

Al fine di valorizzare il curriculum scolastico del percorso quinquennale di Istruzione professionale ad indirizzo "Servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", la Regione ha promosso, a partire dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 744/2018, l'attivazione di alcuni percorsi formativi che, in parallelo e in integrazione con il curriculum scolastico, permettessero agli studenti di acquisire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario: al fine di favorire una stretta integrazione fra il sistema educativo e le

politiche del lavoro e della formazione, gli apprendimenti maturati nell'ambito del curriculum scolastico hanno formato oggetto di un processo di riconoscimento di crediti formativi per il percorso di formazione professionale per OSS da cui è scaturita l'articolazione del percorso integrativo oggetto del presente Avviso.

Sulla base dell'esperienza maturata nelle passate edizioni dei percorsi integrativi OSS e nella consapevolezza che la figura dell'OSS, seppur fortemente richiesta da parte del tessuto produttivo, non sia l'unico sbocco professionale diretto dei giovani diplomati, l'Amministrazione regionale, d'intesa con le Istituzioni scolastiche coinvolte, ha proceduto ad elaborare un nuovo assetto di valorizzazione del percorso scolastico che porterà progressivamente all'abbandono degli attuali percorsi integrativi in favore di percorsi di arricchimento curricolare centrati su diverse figure professionali.

Nelle more dell'entrata a regime della nuova modalità, si rende necessario procedere alla riedizione di percorsi integrativi OSS a favore degli allievi frequentanti le classi quarte dell'anno scolastico 2025/26.

Obiettivo dell'Azione:

Consentire ai giovani in possesso del diploma di istruzione professionale, indirizzo Servizi socio-sanitari e Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, di acquisire la qualifica professionale di Operatore socio-sanitario, attraverso la valorizzazione dei propri apprendimenti e l'implementazione di attività integrative specialistiche a carattere prevalentemente tecnico-pratico e applicativo.

Descrizione dell'Azione:

L'azione prevede la realizzazione di al massimo due corsi integrativi (affiancati al percorso di istruzione professionale), rivolto agli studenti degli istituti di istruzione professionale - indirizzi Servizi socio-sanitari e Servizi per la sanità e l'assistenza sociale. I corsi devono essere avviati nell'anno scolastico 2025/26 a favore degli allievi frequentanti le classi quarte dei succitati percorsi scolastici. Ciascun corso prevede un'articolazione coerente con lo standard formativo di cui alla DGR 744/2018, aumentato di

- ulteriori massimo 50 ore tese al rafforzamento di tematiche previste nello standard formativo dell'OSS e ricomprese nel curriculum scolastico;

- attività di stage curricolare da svolgersi presso struttura residenziale o semiresidenziale, ivi compresi centri diurni e/o in ambito domiciliare, per un monte ore massimo pari ad 230 ore, da proporre agli allievi per i quali l'Istituzione scolastica di riferimento non sia stata in grado di assicurare, nell'ambito delle attività connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO), la realizzazione di attività di alternanza sufficienti ad assicurare la completa coerenza del percorso formativo individuale con lo standard formativo dell'OSS di cui all'allegato n. 2 della DGR 744/2018, pari a complessive 450 ore.

I corsi si avvieranno in parallelo alle attività curricolari e si concluderanno successivamente al conseguimento del Diploma di maturità.

L'adesione sarà volontaria, previo superamento di una selezione motivazionale unica

Per gli studenti che avranno completato il percorso integrativo, l'esame di qualifica, relativo a tutte le competenze afferenti allo standard professionale, dovrà essere programmato dopo l'esame di maturità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di conseguimento del titolo di Diploma di Stato.

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

In coerenza con il Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 2030) approvato dal Consiglio regionale l'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI), ed in particolare con gli Obiettivi Prioritari "VdA + Intelligente" e "VdA + Sociale", il presente intervento si propone quale concreta azione tesa a promuovere una formazione di qualità che possa facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani attraverso l'acquisizione di competenze direttamente spendibili nel mercato del lavoro, in un settore strategico quale quelle dei servizi socio-sanitari, anche al fine di sostenerlo attraverso risorse umane formate e preparate a promuovere la salute delle persone.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

NO

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Istruzione di qualità	Prevalente
Lavoro dignitoso e crescita economica	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

Non obbligatorio

Verranno assegnati al massimo 5 punti di priorità ai progetti che si faranno carico delle tematiche inerenti la promozione della sostenibilità ambientale sia in termini di organizzazione didattica sia in termini di contenuti.

Rispetto del principio del DNSH:

Assolto a livello di Programma

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di

Sì

Verranno assegnati al massimo 5 punti di priorità ai progetti che si faranno carico delle tematiche inerenti la parità di genere sia in termini di organizzazione didattica sia in termini di contenuti.

genere (gender mainstreaming):

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità:

Sì

Verranno assegnati al massimo 5 punti di priorità ai progetti che indicheranno modalità e strategie finalizzate a promuovere le pari opportunità e la non discriminazione, anche in termini di organizzazione didattica e di contenuti.

Criteri di premialità aggiuntiva

Criteri premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

1

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Cittadini

Caratteristiche destinatari:

Giovani che, nell'anno scolastico 2025/26, siano iscritti alle classi quarte dei percorsi di Istruzione Professionale indirizzi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" o "Servizi socio-sanitari" presenti sul territorio regionale e che non abbiano compiuto 35 anni all'atto dell'iscrizione al percorso integrativo. Non possono accedere alle iniziative formative di cui trattasi studenti che, all'atto dell'avvio del corso di riferimento, risultino contemporaneamente occupati presso soggetti pubblici o imprese private con mansioni coerenti con il profilo dell'Operatore Socio sanitario.

Destinatari selezionati:

17 - Studenti

I destinatari sono tutti obbligatori: SI

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:

ATI/ATS costituende

ATI/ATS già costituite

Organismi di formazione accreditati

Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Accreditamento:

Orientamento e formazione professionale

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Localizzazione geografica (TC16):

Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:

154.000,00

Note

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione (elementi verificabili già in sede di valutazione dell'offerta):

Il progetto prevede la realizzazione di 2 corsi da avviarsi nell'anno scolastico 2025/26 rivolto agli studenti delle classi quarte degli indirizzi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" o "Servizi socio-sanitari". Come previsto dall'art. 3 dell'Avviso, ciascun corso deve essere articolato come di seguito specificato.

Il monte ore di ciascun corso è pari al massimo a 350 h di cui:

- Tra 300 e 314 h da realizzarsi in osservanza dello standard di cui alla DGR 744/2018 e smi e comprensive di 140 h ditirocinio in ambito sanitario;
- max 50 h aggiuntive di attività formative tese al rafforzamento di tematiche previste nello standard

formativo OSS e ricomprese nel curriculum scolastico. Tali ore sono finalizzate a consolidare quanto appreso a scuola, approfondendo argomenti già svolti nel percorso scolastico ed evidenziandone il legame con il lavoro dell'OSS.

In aggiunta al monte ore di cui sopra, sono inoltre da prevedere 230 ore di tirocinio aggiuntivo, solo per quanti non abbiano realizzato sufficienti attività di alternanza coerenti con lo standard formativo di OSS nell'ambito del curriculum scolastico o attività lavorativa coerente (sulla quale il beneficiario dovrà attivare la procedura di riconoscimento crediti): il beneficiario in fase di attuazione verifica la situazione di ciascun allievo e provvede all'individualizzazione del percorso.

Sono ammesse attività aggiuntive individuali e individualizzate (gruppi fino a 3 persone) di recupero per un massimo di 100 ore a corso.

Il corso prevede min 8 e max 20 allievi.

Il progetto può prevedere, ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 03/11/2021 (Repertorio N. 21/181/CR5a/C17) l'erogazione di attività formative a distanza (FAD) nella misura massima del 50% del monte ore (escluse le ore di esercitazione e di stage) da svolgersi in modalità sincrona.

La FAD deve essere organizzata in ottemperanza a quanto previsto all'art. 95 delle Direttive regionali e alle indicazioni di cui sotto. E' posto l'obbligo di ricorrere a sistemi che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del tempo di fruizione: la tracciatura è realizzata attraverso report di log di accesso automaticamente generati dalla piattaforma da cui deve essere possibile identificare il nominativo del singolo partecipante o con la videoregistrazione delle lezioni. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite (es. modalità che permettano al beneficiario di quantificare una durata minima/media convenzionale in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi) potranno essere autorizzate dalla Struttura competente.

Si precisa, inoltre, che:

- non si considera FAD l'invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, se non preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o seguiti da un intervento di chiarimento/restituzione del docente;
- la FAD può essere utilizzata in sostituzione di attività di aula o di recupero in presenza.

Al fine di promuovere la partecipazione degli allievi alle attività formative, con particolare riferimento ad allievi afferenti a Istituzioni scolastiche con sede distante dalla sede di realizzazione dei percorsi, è possibile prevedere l'attivazione di attività formative in modalità mista nell'ambito delle quali il gruppo classe svolga in presenza l'attività didattica ad eccezione di alcuni allievi che invece sono collegati a distanza. Tale possibilità è in ogni caso circoscritta alle attività di teoria ed è in capo al beneficiario identificare, già in fase di presentazione della proposta progettuale, le attività a cui applicarla, fatta salva la possibilità di procedere in fase di attuazione con una specifica richiesta di autorizzazione. Nella compilazione del formulario le attività che si prevedono di svolgere in modalità mista devono essere descritte nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" mentre nei moduli formativi le attività sono tracciate come teoria.

Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):

L'adesione al corso integrativo sarà volontaria, previo superamento di una selezione motivazionale.

Anche in relazione al fatto che il target di riferimento dei corsi è rappresentato da allievi già iscritti ai percorsi quinquennali e che l'adesione è su base volontaria, l'avvio di un percorso con un numero di allievi inferiore al limite minimo previsto è ammesso esclusivamente nel caso in cui non sia possibile, per vincoli numerici, inserire detti allievi nell'altro percorso oggetto del presente Avviso e in ogni caso a seguito di richiesta di autorizzazione debitamente motivata. Il numero minimo per l'avvio del singolo percorso integrativo non può in ogni caso essere inferiore a 4 allievi.

La calendarizzazione dei corsi è oggetto di pianificazione da parte del beneficiario in accordo con le Istituzioni scolastiche di provenienza degli allievi, rispettando i seguenti criteri:

- parte del percorso formativo è realizzata durante l'anno scolastico. E' possibile prevedere uno svolgimento delle attività formative, laddove possibile, parallelamente alla trattazione nel percorso scolastico di argomenti particolarmente pregnanti rispetto alla professione dell'OSS;
- parte del percorso può essere svolta successivamente al conseguimento del Diploma di Stato;
- il tirocinio in ambito sanitario previsto dallo standard formativo deve essere svolto in un'unica esperienza continuativa nello stesso reparto di struttura ospedaliera o altro servizio sanitario.

All'esame di qualifica accedono, così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, quanti attestino una percentuale di frequenza pari ad almeno il 90% della durata del percorso completo per OSS base considerando pertanto sia le ore del percorso integrativo che le ore del percorso scolastico, come dettagliato all'art. 17 c. 12 dell'Avviso.

Nel caso di ricorso alla FAD, gli attestati in esito devono riportare la seguente dicitura "Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021 (Repertorio N. 21/181/CR5a/C17)".

Nel caso di attivazione di attività in modalità mista (presenza+FAD) le modalità gestionali devono rispettare le disposizioni ordinariamente previste per la FAD e in aggiunta sottostare ai seguenti vincoli:

- gli allievi in FAD devono effettuare il collegamento dalla sede dell'Istituzione scolastica di riferimento che deve mettere a loro disposizione i locali e le attrezzature necessari e assicurare la sorveglianza;
- con riferimento alla compilazione dei registri di presenza, per gli allievi in FAD è necessario procedere a segnalare, negli spazi destinati alle firme di entrata e uscita, l'orario di collegamento e di disconnessione e la dicitura "FAD";
- L'eventuale assenza dei soggetti per i quali è prevista la FAD è gestita alla stregua di quanto previsto ordinariamente per le assenze.

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di riferimento:

Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR n.744/2018 così come modificata con DGR 1765/2019.

Attestato finale (TC20):

13 - Altra qualifica

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
B.2	B.2.23 - Docenza esperta	UCS - COSTI UNITARI	153,60	153,60					
B.2	B.2.24 - Docenza	UCS - COSTI UNITARI	122,90	122,90					
B.2	B.2.25 - Tutoraggio/stage	UCS - COSTI UNITARI	76,80	76,80					
B.2	B.2.26 - ora/allievo	UCS - COSTI UNITARI	0,84	0,84					
B.2	B.2.28 - Percorsi individuali o individualizzati	UCS - COSTI UNITARI	42,00	42,00					

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra NO

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
OSS Scuola 2025 - Allegato 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	1	NO
OSS Scuola 2025 - Allegato 2 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA LEGGE N.68/99	2	NO
OSS Scuola 2025 - Allegato3 Modulo dati per richiesta DURC	3	NO